



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 20/03/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 10 marzo 2014, n. 18

Proroga della scadenza dei termini di ultimazione lavori della Determinazione Dirigenziale n. 251 del 24 novembre 2010 di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 22 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nei Comuni di Castrì di Lecce e Vernole (LE), ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Tarifa Energia S.r.l., con sede legale in Ravenna.

Il Dirigente del Servizio

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare,

l'art. 43 e l'allegato B;

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";

Rilevato che:

- alla Società Tarifa Energia S.r.l., con sede legale in Via Zuccherificio, 10 - 48123 Ravenna con Determinazione Dirigenziale n. 251 del 24 novembre 2010 è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 22 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Castrì di Lecce e Vernole (LE), ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003.
- in data 6 maggio 2011 con nota acquisita al prot. AOO_159 del 6.5.2011 - 0005927, la società formulava richiesta di proroga di inizio lavori ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. 31/2008 e dell'art. 3 comma 5 dell'atto di impegno n. 011918 del 29.9.2010;
- in data 18/5/2011 con nota prot. AOO_159 - 0006399 il Servizio energia negava la proroga in quanto priva di idonea motivazione;
- in data 23 maggio 2011 con nota acquisita al prot. AOO_159 del 23.5.2011 - 0006628, la società ha comunicato l'inizio lavori a far data dal 23.5.2011;
- in data 23 maggio 2011 con nota acquisita al prot. AOO_159 del 23.5.2011 - 0006629, la società depositava ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 31/2008 e dell'art. 7 della DD 251/2010, la seguente documentazione:
 - Dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore che attesta l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto in oggetto, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) della Legge Regionale n. 31/2008;
 - Dichiarazione del proponente che attesta la diretta esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) della Legge Regionale n. 31/2008;
 - Copia della dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore che attesta l'avvenuta sottoscrizione del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto in oggetto, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera b) della Legge Regionale n. 31/2008;
 - Fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto in oggetto a favore

della Regione Puglia, di importo pari ad € 1.100.000 (euro unmilione centomila), non inferiore ad € 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera e) della Legge Regionale n. 31/2008;

- Copia del protocollo presso il Comune di Vernole (LE) della fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dei luoghi a fine esercizio dell'impianto in oggetto, a favore del Comune di Vernole (LE) di importo pari ad € 50.000 (euro cinquantamila), non inferiore ad € 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera d) della Legge Regionale n. 31/2008;

- Copia del protocollo presso il Comune di Castri di Lecce (LE) della fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dei luoghi a fine esercizio dell'impianto in oggetto, a favore del Comune di Castri di Lecce (LE) di importo pari ad € 60.000 (euro sessantamila), non inferiore ad € 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera d) della Legge Regionale n. 31/2008;

- Copia delle comunicazioni di inizio lavori depositate presso i Comuni di Vernole (LE), Castri di Lecce (LE), Martignano (LE), ai sensi dell'art. 2 comma 5 della Legge Regionale n. 31/2008;

- in data 05/09/2011 con nota prot. AOO_159 - 0010539 il Servizio energia avviava il procedimento inteso alla declaratoria di decadenza di diritto dell'AU in quanto la Compagnia di assicurazione HILL INSURANCE COMPANY LTD comunicava che la propria polizza fidejussoria era priva di validità comunicando la sospensione dell'efficacia della stessa;

- con nota del 13.9.2011 acquisita agli atti al prot. in data 30.9.2011 - 0011901 la compagnia assicurativa confermava la validità e legittimità della polizza fideiussoria su citata, e la società chiedeva la chiusura del riesame della validità della DD. 251/2010;

- in data 21/11/2011 con nota prot. AOO_159 - 00114003 il Servizio energia comunicava la conclusione del procedimento di riesame confermando la validità ed efficacia della DD. 251/2010;

- con nota pec del 24.5.2013 la società Tarifa Energia Srl chiede una proroga di 24 mesi oltre ai 2 mesi di sospensione già disposti dalla pendenza del giudizio promosso dalla Associazione Italia Nostra Onlus, argomentando la richiesta con riferimento al lungo e complesso contenzioso avuto con la suddetta Associazione Italia Nostra Onlus, fino al secondo grado di giudizio, e con riferimento ai decreti ministeriali che hanno radicalmente modificato i meccanismi di incentivazione previsti dal precedente regime, introducendo la necessità di partecipazione di un'asta al ribasso, nei limiti di un contingente massimo di 500 MW all'anno, fonte di notevoli incertezze per gli operatori del settore;

- in data 29/05/2013 con nota prot. AOO_159 - 0004497 l'Ufficio Energia invitava la società Tarifa Energia Srl a integrare la documentazione in atti entro il termine di validità della A.U. ed a fornire ove ritenuto necessario i chiarimenti del caso, indicando in dettaglio alla società i documenti mancanti o da adeguare;

- con nota del 9/10/2013 acquisita al prot. n. AOO_159 - 09.10.2013 - 0007965, la società Tarifa Energia Srl ha riscontrato la nota regionale 4497/2013 integrando la seguente documentazione:

- pubblicazioni dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione unica su un quotidiano a diffusione locale ed uno a diffusione nazionale;

- copia accettazione della nomina di Direttore dei Lavori e comunicazione di Inizio Lavori ai Comuni territorialmente interessati ed alla Regione Puglia;

- dichiarazione in forma di atto notorio attestante il mantenimento dei requisiti soggettivi stabiliti dalla normativa vigente;

- perizia tecnica giurata corredata con documentazione anche fotografica attestante l'inizio dei lavori - nel termine previsto dalla D.D. n. 251 del 24/1/2010;

- polizza n. 332372135 Generali Italia SpA, e relativa appendice 01, "Ente Beneficiario Regione Puglia" contenente l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 C.C., nonché l'operatività delle fidejussione stesse entro 15 giorni a semplice richiesta della Regione Puglia - Ass. allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione, valida fino all'11.09.2015;

- polizza n. 460011495665 Unicredit “Ente Beneficiario Comune di Castri di Lecce” con nota di trasmissione e sigla del Beneficiario in segno di accettazione;
- polizza n. 460011495662 Unicredit “Ente Beneficiario Comune di Vernole” con nota di trasmissione e sigla del Beneficiario in segno di accettazione;
- con nota prot. AOO_159 - 0009128 del 20/11/2013 il Servizio Energia, dopo aver esaminato la perizia giurata depositata dalla Società, comunicava a Tarifa Energia Srl la sospensione immediata dell'efficacia del titolo abilitativo rilasciato con D.D. n. 251/2010 ritenendo che l'avvio e lo stato di avanzamento dei lavori fosse insufficiente a far consolidare lo screening VIA favorevole rilasciato con D.D. n. 461 del 23.07.2008 ed osservando, per altro verso, che risultava trascorso infruttuosamente persino il termine di 5 anni previsto per il completamento del progetto ai sensi del D. Lgs n. 4/2008 ai fini del mantenimento dell'efficacia della VIA; chiedeva, inoltre, all'autorità ambientale di appurare l'attuale validità dello screening di Via rilasciato con la suddetta D.D. n. 461/2008;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. AOO_159-9675 del 4.12.2013 la società Tarifa Energia Srl presentava proprie controdeduzioni;
- con nota prot. AOO_089-12030 del 19.12.2013 acquisita agli atti d'ufficio al prot. AOO_159-10320 del 20.12.2013 l'Ufficio Programmazione politiche energetiche, VIA e VAS del Servizio Ecologia regionale, richiamando la legge n. 11/2001 quale norme di riferimento alla Valutazione di impatto ambientale, comunica di ritenere che le determinazioni su validità ed efficacia dell' inizio lavori spettino all'autorità competente al rilascio dell'A.U. ex d.lgs. 387/2003, invitando comunque le amministrazioni comunali a segnalare eventuali elementi di novità sopravvenuti successivamente al rilascio del titolo autorizzativo con riferimento al territorio circostante;
- con nota prot. AOO_159 - 0000196 del 10/1/2014 il Servizio Energia confermava il contenuto della nota 9128/2013 invitando la società Tarifa Energia Srl a presentare presso l'autorità ambientale competente, entro 30 giorni dal ricevimento della presente nota, una nuova istanza di verifica di compatibilità ambientale, pena la decadenza dell'autorizzazione unica;
- La società Tarifa Energia Srl proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, delle note del Servizio Energia sopra citate;
- il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce con Ordinanza n. 100/2014 ha accolto la domanda di tutela cautelare della Società ed ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati;
- con PEC del 3.3.2014 acquisita al prot. n. 1525 del 4.3.2014, Tarifa Energia Srl ha notificato l'ordinanza n. 100/2014 del TAR Lecce ed ha invitato il Servizio Energia a rilasciare senza indugio il provvedimento di proroga dell'Autorizzazione Unica n. 251/2010.

Premesso che:

- la disciplina delle richieste di proroga dei termini è definita dall'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che “I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.”.

Considerato che:

- con riferimento al titolo autorizzativo, la scadenza del termine di conclusione dei lavori, stabilita in trenta mesi, decorre per espressa previsione normativa art. 4, comma 5, l.r. 31/2008 dall'inizio lavori;
- la previsione sopra riportata è stata oggetto di riproposizione nell'ambito della l.r. 25/2012 dal comma 20 dell'art. 5 il quale dispone “Il termine per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dalla data di inizio dei lavori, salvo i diversi minori termini previsti dalla legislazione nazionale anche in relazione all'accesso ai finanziamenti.”
- la l.r. 25/2012 all'art. 5, comma 21 prevede espressamente la possibilità di proroga del termine disponendo che “I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata

dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU";

- la disposizione appena citata circoscrive la possibilità di concessione di proroghe ad una durata complessivamente considerata non eccedente i ventiquattro mesi;

Dato atto:

- che il termine entro il quale è attualmente previsto il completamento dei lavori è quello del 22/11/2013 in quanto decorrente dalla data di asserito inizio lavori e quindi dal 23/05/2011
- dell'insussistenza di precedenti proroghe accordate.

Sulla base di quanto riportato in narrativa ed in ottemperanza all'ordinanza n. 100/2014 del TAR Lecce resa nel giudizio n. RG 143/2014 promosso da Tarifa Energia s.r.l. contro la Regione Puglia, si concede la proroga del termine di fine lavori, ai sensi dell'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, per la realizzazione dell'impianto eolico fino al 11.09.2015, fatti salvi gli esiti del giudizio predetto e i provvedimenti in quella sede impugnati dalla società nel caso in cui lo stesso giudizio (anche nell'eventuale sede d'appello) registri un esito favorevole per la Regione Puglia, con conseguente caducazione dell'odierno provvedimento di proroga";

Il presente atto si ritiene, ove necessario, esteso fino alla data ultima del 22.11.2015, qualora la società depositi apposita fidejussione integrativa a copertura del rimanente periodo dal 12.9.2015 al 22.11.2015; come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 18 del 10 Marzo 2014 a firma di Felice Miccolis agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti e con espresso riferimento alla sussistenza della garanzie richieste o alle dichiarazioni rese in atti, le stesse risultassero non veritiere.

L'eventuale prosecuzione dei lavori ed i relativi costi sono da intendersi a totale ed esclusivo rischio di Tarifa Energia Srl, in quanto sono tuttora pendenti ulteriori contenziosi amministrativi, oltre a quello attivato dalla Società stessa, incentrati sulle condizioni per ritenere effettivo l'inizio lavori relativamente ad impianti FER dotati di Autorizzazione Unica regionale. L'eventuale realizzazione di opere ed interventi da parte di Tarifa Energia Srl nelle more della definizione dei suddetti contenziosi, non sarà preso in considerazione dal Servizio Energia ai fini di un provvedimento di annullamento del presente atto, che il Servizio Energia si riserva di adottare in base all'esito dei contenziosi medesimi.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto delle note della società del 24 maggio 2013, acquisita con prot. n. AOO_159 del 27.5.2013 - 0004401 e del 9/10/2013 - 0007965 e della nota acquisita al prot. n. AOO_159-9675 del 4.12.2013 e la pronuncia del Tar Lecce con ordinanza n. 100/2014, delle motivazioni in essa contenute in merito alla proroga dei termini di ultimazione lavori dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 22 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nei Comuni di Castrì di Lecce e Vernole (LE), ai sensi del comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003, rilasciata alla Società Tarifa Energia S.r.l., con sede legale in Via Zuccherificio, 10 - 48123 Ravenna.

Di concedere, in ottemperanza della suddetta ordinanza del TAR Lecce e con le riserve e le condizioni chiarite in premessa, la proroga dei termini di validità per la realizzazione della stessa fino al 11.09.2015; il presente atto si ritiene, ove necessario, esteso fino alla data ultima del 22.11.2015, qualora la società depositi apposita fidejussione integrativa a copertura del rimanente periodo dal 12.9.2015 al 22.11.2015

Art. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

Art. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

I Comuni hanno competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici Regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere";
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che

svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 5)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società, ai comuni di Castrì di Lecce e di Vernole ed al GSE.

Art. 6)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 9 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino
